

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2011 DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2011

che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La voce relativa all'entità che figura nell'allegato del presente regolamento è soppressa dall'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
 M. DOWGIELEWICZ

---

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

---

ALLEGATO

## Entità di cui all'articolo 1

42. Afriqiyah Airways

